

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA



**Assessorato Regionale dell'Economia
Ufficio Speciale per la gestione e liquidazione
delle società a partecipazione pubblica regionale**

Prot. n. 3074 del 26 giugno 2024

Oggetto: Relazione annuale sullo stato delle procedure di liquidazione di enti, aziende e società regionali in liquidazione ai sensi della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, articolo 4 comma 5, anno 2023/2024.

**Alla II Commissione legislativa
dell'Assemblea Regionale Siciliana
commissioneII@ars.sicilia.it
protocollo.ars@pcert.postecert.it**

**E p.c. Presidente della Regione
Ufficio di Gabinetto**

**Assessore dell'Economia
Ufficio di Gabinetto**

In ottemperanza alla previsione della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, articolo 4 comma 5, si riferisce in ordine allo stato delle procedure di liquidazione di ciascun ente, azienda e società in liquidazione di competenza di questo Ufficio speciale relativamente al periodo giugno 2023/giugno 2024.

Le suddette competenze scaturiscono da specifiche leggi di settore medio tempore intervenute in occasione delle disposizioni legislative di liquidazione di vari enti ed aziende e non configurano, tuttavia, un assetto organico e completo in capo all'Ufficio dei processi liquidatori, alcuni dei quali continuano ad essere ascritti ai Dipartimenti competenti *ratione materiae*.

In via preliminare va rappresentato che, con decorrenza 1 gennaio 2024, per effetto della entrata in vigore dell'art. 11 della legge regionale n. 25, sono state attribuite a questo Ufficio Speciale anche le competenze in materia di gestione delle società attive a partecipazione regionale, già in capo al Servizio Partecipazioni del Dipartimento Bilancio e Tesoro, con conseguente cambio della denominazione in *“Ufficio Speciale per la gestione e liquidazione delle società a partecipazione pubblica regionale”*.

Inoltre, a far data dal 1 ottobre 2023, l’Ufficio ha registrato il cambio del dirigente responsabile, con la nomina della scrivente a preposto, per effetto del collocamento in quiescenza del precedente dirigente, dott. Aurelio Scavone.

Ciò premesso, si viene a riferire in ordine allo stato delle singole procedure di liquidazione nell’ultimo periodo di riferimento.

I. AZIENDE AUTONOME DI SOGGIORNO E TURISMO

Come è noto, per effetto dell’art.69 della legge regionale 14 maggio 2009, n.6, le Aziende autonome di soggiorno e turismo sono state poste in liquidazione ed il personale è stato assorbito nel ruolo regionale.

La prima fase della liquidazione è stata curata dai Commissari liquidatori nominati dall’Assessore al Turismo, i quali hanno adottato nel 2008 i bilanci finali di liquidazione.

A mente dell’art. 69 della l.r. 10/2005 è stato previsto che: “*Definiti i contenziosi pendenti ed esaurite le iniziative occorrenti per far fronte agli eventuali saldi negativi, il Servizio competente, previa acquisizione della delibera di approvazione da parte della Giunta regionale dei bilanci finali di liquidazione ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale n. 10/2005, dichiara, con propri decreti, chiusa la liquidazione delle aziende. L'estinzione delle stesse aziende è successivamente dichiarata con decreto dell'Assessore per il bilancio e le finanze di concerto con l'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti*”.

Nel periodo di interesse, dopo una lunga stasi operativa, è stata molto significativa l’attività profusa dall’Ufficio, volta alla definizione della residue procedure pendenti per ciascuna Azienda, al fine di pervenire alla liquidazione di detti Enti.

Sono state, infatti, chiuse le Aziende qui appresso indicate, ed adottati i relativi decreti interassessoriali che ne hanno formalizzato l'estinzione, previa approvazione della Giunta regionale:

A.A.S.T. di Acireale	Delibera Giunta n. 356/2023	D.Interass. n. 43/2023
A.A.S.T. di Agrigento	Delibera Giunta n. 357/2023	D.Interass. n. 53/2023
A.A.S.T. di Caltagirone	Delibera Giunta n. 239/2023	D.Interass. n. 56/2023
A.A.S.T. di Capo d’Orlando	Delibera Giunta n. 65/2023	D.Interass. n. 54/2023
A.A.S.T. di Catania e Acicastello	Delibera Giunta n. 241/2023	D.Interass. n. 45/2023
A.A.S.T. di Cefalù	Delibera Giunta n. 240/2023	D.Interass. n. 44/2023
A.A.S.T. di Enna	Delibera Giunta n. 368/2023	D.Interass. n. 44/2023
A.A.S.T. di Erice	Delibera Giunta n.362/2023	D.Interass. n. 50/2023
A.A.S.T. di Gela	Delibera Giunta n.367/2023	D.Interass. n. 52/2023
A.A.S.T. di Giardini Naxos	Delibera Giunta n. 363/2023	D.Interass. n. 49/2023
A.A.S.T. di Isole Eolie	Delibera Giunta n. 369/2023	D.Interass. n. 42/2023
A.A.S.T. di Messina	Delibera Giunta n.364/2023	D.Interass. n. 46/2023
A.A.S.T. di Milazzo	Delibera Giunta n.242/2023	D.Interass. n. 48/2023
A.A.S.T. di Nicolosi	Delibera Giunta n.360/2023	D.Interass. n. 40/2023

A.A.S.T. di Palermo e Monreale	Delibera Giunta n. 358/2023	D.Interass. n. 51/2023
A.A.S.T. di Patti e Tindari	Delibera Giunta n. 11/2024	D.Interass. n. 4/2024
A.A.S.T. di Piazza Armerina	Delibera Giunta n. 365/2023	D.Interass. n. 41/2023
A.A.S.T. di Sciacca	Delibera Giunta n. 366/2023	D.Interass. n. 57/2023
A.A.S.T. di Taormina	Delibera Giunta n. 359/2023	D.Interass. n. 55/2023

Resta ancora da estinguere l’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo, per la quale non è stata ancora rinvenuta tutta la documentazione integrale occorrente.

II. SOCIETA' PATRIMONIO IMMOBILIARE spa (partecipazione al 75%)

Altro significativo risultato conseguito è stata la chiusura della liquidazione della SPI, effettuata con delibera dell’Assemblea dei Soci del 28 febbraio u.s., nel corso della quale si è proceduto all’approvazione del bilancio finale di liquidazione ed alla contestuale stipula dell’atto notarile di assegnazione alla Regione ed all’altro partner privato (Partners Sicily Properties scarl) dell’eventuale credito discendente dal contenzioso pendente presso la Corte di Appello di Palermo, iscritto al RG n. 726/2020, unica pendenza residua, pur non di meno non ostativa alla chiusura della procedura, come sarà più appresso specificato.

Il bilancio finale di liquidazione ha esposto i seguenti dati :

ATTIVO:

- crediti verso soci per versamenti non ancora dovuti , pari a 0
- immobilizzazioni materiali e immateriali, pari a 0
- crediti tributari pari ad € 61.090, di cui:
 - verso erario IVA, per € 50.629,
 - verso erario IRAP per € 9.929,
 - verso erario per ritenute su interessi € 532,00
- disponibilità liquide pari a 76.856,

PASSIVITA':

- patrimonio netto - € 273.318 (capitale di liquidazione: - 270.882; perdite dell'esercizio: - 2.436)
- fondo rischi e oneri, pari a € 0 nel quale viene imputato, secondo il principio contabile OIC 5, il compenso del liquidatore
- trattamento fine rapporto, pari a € 0,
- debiti pari ad € 411.265 (che includono il compenso per il liquidatore , valutato in € 60.000 oltre cassa previdenza e IVA, compenso di € 1.800 per notaio per redazione verbale di assemblea e cessione credito residuo da contenzioso, compenso di € 786 per operazioni di deposito bilancio e cancellazione società e la somma di € 332.490 relativa all'anticipazione fatta dal socio PSP per la copertura dei costi della liquidazione)

Il piano di riparto al 25/01/2024 ha esposto un totale attivo di € 137.945,00 ed un Totale Passivo di € 92.575,00. A tale riguardo il liquidatore ha evidenziato che:

Le disponibilità liquide (cassa e saldo conto corrente bancario) saranno utilizzate per il pagamento del compenso del Liquidatore per € 64.128, oltre il rimborso delle spese per il rinnovo della casella PEC, del notaio incaricato di redigere l’atto di assegnazione del teorico credito derivante dal contenzioso tra la società e la Regione Siciliana e del professionista incaricato delle operazioni di deposito del bilancio e di cancellazione della società dal registro delle Imprese.

Il credito IRAP sarà utilizzato per intero in compensazione per il versamento delle ulteriori ritenute d'acconto il cui residuo pari a € 2.371,00 sarà invece compensato con il credito IVA.

Al socio PSP, a parziale rimborso del finanziamento infruttifero soci effettuato nel corso della liquidazione per complessivi € 332.490,29 sarà restituito il seguente importo:

- € 8.000,00 utilizzando la residua disponibilità finanziaria;
- € 48.558 con la cessione del credito IVA scaturente dalla dichiarazione IVA 2025 per il 2024 che sarà trasmessa entro i termini previsti dalla normativa vigente.
- Le ulteriori somme che dovessero residuare dalla chiusura della società e del conto corrente acceso presso Banca Sella S.p.A. filiale di via Mariano Stabile. Inoltre, come concordato con entrambi i soci, si procederà, innanzi al Notaio Nino Palermo, alla assegnazione nelle proporzioni corrispondenti alle rispettive quote sociali di partecipazione, rispettivamente del 75% (settantacinque per cento) per la Regione Siciliana e del 25% (venticinque per cento) per PSP s.c.a.r.l., il credito potenziale derivante dal contenzioso predetto pendente innanzi alla Corte di Appello di Palermo R.G. n.726/2020, il cui importo sarà determinato dalla emananda sentenza. La quota di tale credito potenziale, assegnata al socio PSP comprenderà anche il residuo debito che la società SPI ha nei confronti del socio PSP per la parte del finanziamento dallo stesso effettuato in corso di liquidazione che non è stato possibile rimborsare per carenza dell'attivo.

Il Socio PSP (Partners Sicily Properties scarl) si è dichiarato, con tale atto, soddisfatto di ogni sua pretesa nei confronti della SPI.

A tale ultimo riguardo deve evidenziarsi che la possibilità di chiudere la liquidazione della società Sicilia Patrimonio Immobiliare pur in pendenza del contenzioso RG 726/2020 esistente presso la Corte di Appello di Palermo tra la predetta società e questa Amministrazione regionale, mediante cessione pro quota tra i soci Regione Siciliana e socio privato PSP del credito potenziale derivante da tale contenzioso, è stata oggetto di specifico approfondimento da parte dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo (che aveva già rilasciato in precedenza parere favorevole), che ne ha confermato la procedibilità con nota n. 2024/4078.

Il Liquidatore ha, appena di recente, comunicato di aver provveduto a depositare il bilancio finale di liquidazione e la richiesta di cancellazione della società dal Registro delle Imprese.

III. BIOSPHERA SPA (partecipazione al 53,12%)

Ulteriore positivo risultato è stato conseguito in merito alla liquidazione di Biosphera spa.

Nella relazione di accompagnamento al bilancio 2021 il liquidatore aveva evidenziato, tra le altre, quale cause maggiormente ostativa alla definizione della liquidazione, la sussistenza di un contenzioso giudiziario di certa entità con l'Assessorato regionale al Territorio ed Ambiente.

A tal fine, l' Assessore all'Economia, a seguito di segnalazione effettuata con ns. rapporto istruttorio n. 1567/US del 6 giugno 2023, ha promosso con il supporto di questo Ufficio svariate riunioni con il liquidatore della Società, il Dipartimento al Territorio e l'Avvocatura Distrettuale al fine di verificare la possibilità di un accordo transattivo per definire la vertenza.

Al riguardo, questo Ufficio ha anche curato la stesura di apposito disegno di legge, poi approvato come art. 18 della legge finanziaria n. 8/2023 che ha previsto l'istituzione di un fondo sulla rubrica del Dipartimento territorio e Ambiente per far fronte all'esecuzione del citato accordo transattivo, che così recita : " *Fondo per l'accordo transattivo tra l'assessorato regionale del Territorio ed Ambiente e Biosphera S.p.A. in Liquidazione: Il Dipartimento regionale dell'Ambiente è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2023, a definire il contenzioso con la società Biosphera S.p.A. in liquidazione con un accordo transattivo, da stipulare previa acquisizione del parere favorevole dell'Avvocatura dello stato, nei limiti di un importo massimo di 2000 migliaia di euro*".

In esito alle risorse finanziarie reperite a seguito della attività propulsiva esercitata da questa Amministrazione, è stato realizzato l'accordo transattivo tra il Dipartimento Territorio e la Biosfera, previo conforme parere dell'Avvocatura Distrettuale, che è culminato con il trasferimento effettuato dal citato Dipartimento alla società della minor somma di € 1.400.000 a tacitazione della controversia.

La disponibilità delle risorse finanziarie acquisite ha consentito alla gestione liquidatoria - come evidenziato nel rapporto del liquidatore del 5 gennaio 2024 – di poter avvalersi delle agevolazioni inerenti la rottamazione quater , chiudendo il contenzioso con l'Agenzia delle Entrate, e realizzando anche un risparmio di circa € 200.000 per interessi.

Tali attività sono state decisive per la definizione della procedura liquidatoria, in ordine alla quale era stata già convocata per la data del 18 marzo 2024 l'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio finale di liquidazione.

Tale assemblea non ha avuto, tuttavia, corso in quanto questo Ufficio, nell'ambito della propria attività di vigilanza ha verificato che nel bilancio finale di liquidazione e nella connessa relazione di accompagnamento era stata esposta una maggiorazione del compenso da corrispondersi al liquidatore per le attività di liquidazione svolte, derivante dalla erronea applicazione estensiva operata della disciplina inerente i compensi per le liquidazioni coatte amministrative, di cui al D.Presidente della Regione n. 583/2023.

In relazione a detta evenienza, con nota n. 1037 del 4 marzo successivo, il liquidatore è stato invitato a rielaborare il bilancio finale di liquidazione, mediante applicazione dei parametri di compenso previsti dalla Delibera societaria del 14.2.2020 di conferimento dell'incarico.

A seguito delle contestazioni pervenute dal predetto liquidatore in merito all'avviso espresso da questo Ufficio, è stato investito della questione anche l'Ufficio Legale e Legislativo che, con parere n. 6660 dell'11 aprile successivo, ha confermato la legittimità della contestazione mossa da questo Ufficio.

Per effetto di tale ulteriore chiarimento dirimente della questione, il liquidatore è stato sollecitato a rielaborare in modo conforme il bilancio ed a convocare l'assemblea per l'approvazione del bilancio finale di liquidazione. Ancora oggi si è in attesa di detto adempimento.

IV. ENTE SICILIANO PER LA PROMOZIONE INDUSTRIALE (ESPI)

Ulteriore positivo risultato attiene ad ESPI.

Come noto, la liquidazione dell’Ente è stata disposta per effetto della Legge regionale 20 gennaio 1999 n. 5, in uno all’Azienda Asfalti Siciliani (AZ.A.SI.) ed all’Ente Minerario Siciliano (E.M.S.).

La procedura di liquidazione ha registrato molti rallentamenti e, da ultimo, anche in ragione di un contenzioso (Cangelosi ed eredi Pinelli) pendente che ne ha ritardato ulteriormente la conclusione.

Tuttavia, con sentenza n. 2100 del 29 aprile 2023 del Tribunale di Palermo è stata disposta la estromissione dal giudizio dell’Ente Siciliano per la Promozione Industriale in liquidazione in uno con quella dell’Ente Minerario Siciliano.

Tale circostanza ha consentito, pertanto, il prosieguo delle restanti attività liquidatorie e, nel corso dell’Assemblea dei Partecipanti al Fondo di dotazione del 4 agosto 2023, è stato approvato il bilancio finale di liquidazione dell’ESPI portante una perdita d’esercizio pari ad € 150.042,00 derivante dalle spese di chiusura della liquidazione e dall’accantonamento delle somme necessarie per eventuali spese post liquidatorie, previo conforme parere di questo Ufficio.

Ai sensi di quanto previsto all’art.1, comma 8, della l.r. n. 5/1999, è stato preliminarmente acquisito il favorevole parere della III Commissione legislativa “Attività produttive”, reso nella seduta n. 46 del 21 novembre 2023, conseguentemente la Giunta regionale, con Deliberazione n. 472 del 28 novembre 2023, ha approvato il bilancio finale di liquidazione dell’Ente Siciliano per la Promozione Industriale (E.S.P.I.).

Non appena sarà ufficializzato l’avvenuto deposito ex art. 2492 CC del bilancio finale presso il Registro delle Imprese, si provvederà a formalizzarne la estinzione con apposito provvedimento.

V. ENTE MINERARIO SICILIANO (EMS)

Come avanti accennato, la liquidazione del predetto EMS è stata disposta nel 1999 con la medesima L. r. 20 gennaio 1999 n. 5 inerente l’ESPI.

L’ultimo bilancio intermedio di liquidazione presentato, riferentesi al 31/12/2022, e corredata dal parere favorevole del Collegio straordinario dei revisori dei Conti, ha presentato un utile di esercizio di € 7.093.430,87, che è stato riportato al Capitale Netto di liquidazione.

I dati contabili forniti in data 25.1.2024 sono i seguenti:

- Totale attivo patrimoniale : € 83.350.715,00
- Totale ricavi caratteristici: 0

Tali dati sono stati desunti dal bilancio 2022, non essendo stato ancora approvato il bilancio di esercizio al 31.12.2023

Vi è da aggiungere anche che il contenzioso Cangialosi - eredi Pinelli promosso contro EMS (che vedeva interessato anche ESPI, come avanti riferito) è stato definito con la sentenza n. 2100 del 4 maggio 2023 emessa dal Tribunale Civile di Palermo che ha disposto la estromissione dal giudizio anche dell’Ente Siciliano per la Promozione Industriale in liquidazione. Tale circostanza potrà

consentire la chiusura, a breve, della liquidazione dell’Ente, risolte talune problematiche residue che vengono di seguito a riassumersi

Nel periodo di riferimento, in relazione alla dismissione dalla partecipazione azionaria (pari al 48%) detenuta dall’EMS nell’ **ISAF** (Industria Siciliana Acido Solforico) spa in liquidazione, l’Ente ha proceduto a rinnovare con delibera commissariale n. 15/23 del 22 novembre 2023 la procedura di vendita delle proprie quote, già infruttuosamente esperita precedentemente, applicando alla precedente base d’asta la riduzione del 25% come previsto dall’art. 571 c.p.c..

In caso di ulteriore esito negativo della nuova procedura di vendita, in ordine alla quale si attendono informazioni aggiornate dal liquidatore, potrà darsi luogo all’applicazione dell’art. 2, comma 1, della legge regionale n. 5 del 1999, che prevede espressamente che le partecipazioni azionarie non suscettibili di dismissione, siano trasferite al Patrimonio della Regione. E ciò anche in relazione al mancato interesse all’acquisto della quota societaria di EMS manifestata dal socio di maggioranza ENI Rewind.

Peraltro, il protrarsi delle operazioni di bonifica sui terreni di proprietà della Isaf in liquidazione, la cui ultimazione è prevista per fine 2025, potrebbe costituire ulteriore causa ostativa perchè la procedura di vendita vada a buon fine.

L’EMS resta, inoltre, ancora socio di maggioranza, detenendo il 95% delle azioni, della **SITAS** spa in liquidazione (il restante 5% è detenuto dall’ Azienda Autonoma delle Terme di Sciacca in liquidazione). Detta società, dapprima dichiarata fallita è stata poi rimessa in liquidazione, giusta decreto di chiusura del fallimento adottato dal Tribunale di Palermo il 24.3.2023, in esito alla rinuncia da parte del curatore fallimentare alla liquidazione del patrimonio immobiliare invenduto della Sitas, sito nel Comune di Sciacca, a ciò appositamente autorizzato dal Giudice delegato.

Detti immobili venivano consegnati dal Curatore fallimentare al Liquidatore in data 3.10.2022, ancor prima della chiusura formale del fallimento.

Nel periodo di riferimento si è proceduto alla nomina di nuovo liquidatore della SITAS in sostituzione del precedente dimissionario nonché, per ragioni di economicità, al trasferimento della sede legale della società presso questo Assessorato dell’Economia, sede peraltro anche dell’EMS. In ordine allo stato della liquidazione della predetta SITAS, il nuovo liquidatore ha riferito della esistenza di un contenzioso, ancora pendente, promosso dalla Curatela contro il Comune di Sciacca avverso il PRG da questi adottato (rispetto al quale sussistono anche oneri derivanti dalla difesa legale), della sussistenza di discrasie nella consistenza e rappresentazione dei dati catastali del patrimonio immobiliare oggetto di restituzione che rendono necessario l’aggiornamento della perizia di stima in precedenza effettuata, nonché della necessità di procedere al rinnovo del contratto con il custode, a salvaguardia dei bandi societari.

A fronte di tali necessità e della carenza di risorse liquide (dovendo ancora incassare somme derivanti dal positivo esito della vertenza giudiziaria esitata con sentenza n. 621/2015 del Tribunale di Sciacca che ha condannato gli eredi di La Bella al pagamento della somma di € 50.000,00 a titolo di indennità di occupazione, oltre spese legali) la Sitas in liquidazione ha richiesto all’EMS le somme occorrenti a tal fine, che sono state da questo anticipate.

Ed, infine, è opportuno richiamare la problematica che investe l’attuale liquidatore dell’EMS, dipendente regionale in quiescenza.

In esito al parere n. 70489 dell'8.11.2023 del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, confermativo dell'avviso in precedenza reso dall'Ufficio legislativo e legale della Regione Siciliana con nota n. 14587 del 12 luglio 2023, è stata accertata la non remunerabilità, ai sensi dell'art. 5, c. 9, del D. L. 6.7.2012 n. 95, dell'incarico al predetto liquidatore, in quanto dipendente collocato in quiescenza.

Tale problematica investe anche l'ESPI, atteso che il predetto dipendente ha rivestito la medesima funzione di liquidatore presso detto Ente.

Pertanto questo Ufficio ha provveduto a notificare a detto liquidatore tale parere ed, al contempo, ha richiesto la restituzione agli enti erogatori (EMS ed ESPI) dei compensi percepiti, a far data dal collocamento in quiescenza, comprensivi di interessi legali, e a cessarne l'eventuale ulteriore erogazione.

Detta determinazione, contestata dal liquidatore interessato, ha dato luogo alla comunicazione delle sue dimissioni dall'incarico.

Non è stato ancora nominato il nuovo liquidatore dell'EMS per il completamento delle operazioni di liquidazione ancora in essere.

VI. ENTE ACQUEDOTTI SICILIANO –EAS in liquidazione coatta amministrativa

Come noto, l'Ente Acquedotti Siciliani è stato posto in liquidazione ai sensi dell'articolo 1 della L.R. 9/2004 (integrato dall'art. 127, comma 71, della l.r. 17/2004 e integrato e modificato dall'art. 3 della L.R. 20/2008), con decorrenza 1 settembre 2004 e, dal 2008, sono state attribuite all'Assessorato dell'Economia le funzioni di vigilanza sull'ente.

Il processo liquidatorio è stato fortemente rallentato ed appesantito anche dal punto finanziario a causa del mantenimento della gestione del servizio idrico in alcune aree territoriali, nonostante il dettato legislativo, contenuto all'art. 4 della legge n. 16 del 2017, avesse previsto che l'EAS consegnasse, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, gli impianti e le reti idriche al comune o al consorzio dei comuni interessati, a seconda che gli impianti fossero asserviti ad un solo comune o a più comuni. Detti comuni avrebbero dovuto assumerne la gestione, con oneri a carico della tariffa del servizio idrico integrato, sino alla piena attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, lett. f), della legge regionale 11 agosto 2015, n. 19 .

La norma aveva previsto la nomina di un commissario ad acta, ad opera dell'Assessore regionale per l'energia e per i servizi di pubblica utilità, per la presa in consegna degli impianti nell'ulteriore termine di 30 giorni, in caso di inadempienza da parte dei comuni.

Scaduti tutti i predetti termini, sarebbe cessata la residua gestione idrica in capo ad EAS. Tuttavia, con successiva legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, art. 1, è stata disposta proroga dei termini prevedendo che, comunque, la gestione idrica residua in capo ad EAS non potesse proseguire dopo il 31 ottobre 2018, termine che- tuttavia- non è stato anch'esso rispettato.

Al riguardo, l'Ufficio Legislativo e Legale con parere reso con nota prot. 11820 del 23.5.2019 ha ritenuto che la possibilità di prosecuzione di detta gestione in capo all'Ente in liquidazione dovesse

essere valutata in base alla sussistenza di ragioni di interesse pubblico, non altrimenti perseguitibili, che possono consentirne provvisoriamente il prosieguo.

Peraltro, parallelamente, anche la Società SicilAcque S.p.a., fornitore della risorsa idrica, in diverse occasioni ha dichiarato di non potere continuare ad erogare il servizio senza potere imputare i costi del servizio ai Comuni beneficiari.

Nel corso degli anni l'EAS ha restituito alla Regione gli impianti, costituenti patrimonio indisponibile della regione, ed ha man mano dismesso la gestione del servizio idrico per buona parte dei comuni dapprima serviti, sebbene debbano ancora essere definiti alcuni aspetti operativi (quali, ad es. la voltura dei contatori ancora intestati all'Ente).

L'appesantirsi del disavanzo finanziario, anche per effetto del protrarsi della gestione idrica, ha indotto il Governo regionale a deliberare la liquidazione coatta dell'Ente, operata con D.P.Regione n. 1 del 2.1.2020, in attuazione alle previsioni di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della legge regionale 9 maggio 2017 n. 8, normativa successivamente dichiarata incostituzionale con sentenza n. 193/2022 della Corte Costituzionale, per violazione della competenza esclusiva statale in materia.

Per effetto della successiva entrata in vigore dell'art. 12 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 9 luglio 2021, n. 108, che ha previsto la possibilità di porre in liquidazione coatta anche agli enti sottoposti alla vigilanza delle regioni e delle province autonome, la Giunta regionale ha rinnovato la procedura di liquidazione coatta dell'EAS con deliberazione n. 439 del 06.09.2022 ai sensi della nuova normativa statale ed ha anche, con successiva Deliberazione n. 531 del 20.09.2022, deliberato di far salvi tutti gli atti ed i provvedimenti, non impugnati, posti in essere dal Commissario liquidatore nominato in base alla legge regionale n. 8/2017.

Fatta questa doverosa premessa e ricostruzione per l'inquadramento del complesso contesto operativo della liquidazione, si vengono qui appresso ad esporre le principali attività svolte nel periodo di interesse.

Questo Ufficio ha proceduto ad effettuare una analitica e capillare ricostruzione di tutti i crediti maturati dalla Regione nei confronti della gestione liquidatoria per gli interventi finanziari effettuati negli anni dall'Amministrazione regionale a beneficio dell'EAS in liquidazione, anche in via sostitutiva, ai sensi e per gli effetti delle sottoelencate disposizioni legislative:

- art. 15 della legge regionale 28 gennaio 2014, n° 5, *“Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale”*.
- art. 23, della legge regionale n. 15/2004 (c.d. garanzia solidale), cessata ai sensi dell'art. 33 della citata legge regionale 8/2018 a far data dall'entrata in vigore della stessa norma (11 maggio 2018).

Infatti, per far fronte agli oneri derivanti dalla messa in liquidazione dell'Ente Acquedotti Siciliani nonché per la residua gestione idrica rimasta a carico dello stesso, con l'art. 15 della L.r. 28 gennaio 2014, n° 5 questa Amministrazione regionale è stata autorizzata a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 ad assumere un limite decennale di impegno di 8.000 migliaia di euro, a valere sul corrispondente capitolo di spesa del bilancio regionale 213314.

A detta disposizione legislativa si è data attuazione con l'adozione del D.S. n. 3779 del 18.12.2014 con il quale è stato assunto l'impegno pluriennale di euro 8.000.000,00 annui, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015 e fino all'esercizio finanziario 2023, per un importo complessivo di euro 72.000.000,00.

Con successivi decreti n. 591 del 07.03.2014, n. 1991 del 04.07.2014 e n. 2818 del 16.10.2014, è stata impegnata l'annualità 2014 per un importo complessivo di euro 8.000.000,00.

In virtù di detta disposizione sono stati erogati in favore di EAS in l.c.a. e/o per i vari creditori istanti complessivamente € 62.504.495,07.

Inoltre, per effetto della disposizione recata all'art. 23, comma 2, della L.r. n. 15/2004 (c.d. garanzia solidale), questa Amministrazione regionale ha effettuato ulteriori pagamenti in favore di Siciliacque SpA, inerenti la fornitura idrica all'ingrosso, per l'importo complessivo di € 123.509.381,25.

Pertanto, con nota n. 1830 del 18 aprile 2024 di questo Ufficio è stata inoltrata all'EMS richiesta di insinuazione al passivo della procedura liquidatoria per l'importo complessivo di € 186.013.876,32.

Si riporta il riepilogo analitico delle erogazioni effettuate sino alla data del 29.1.2024, oggetto di restituzione.

A. CREDITI EX L. R. 28 GENNAIO 2014, N° 5, ART. 14

a valere sull'impegno poliennale, di cui al D.S. n. 3779 del 18.12.2014, di 8 milioni di euro annui sul capitolo di spesa 213314 dal 2015 al 2023.

Esercizio finanziario 2014

- D.S. n. 591 del 07.03.2014 e pedissequo mandato n. 1/14 di € 2.000.000 (€ 1.999.599,08 + € 400,92), diretto a EAS (sottoconto n. 159/14);
- D.S. n. 1991 del 04.07.2014 di impegno dell'importo di € 3.526.300 e D.S. n. 2835 del 16.10.2016 di € 3.502.986,10 (la somma residua di € 23.313,90, viene utilizzata nel 2015 e nel 2017) di liquidazione in favore del Comune di Sciacca, della Megaedil, avv. Monastra, sig. ra Tallo Carmela, Eredi Bono Giuseppe, sig. Aveni Daniele e avv. Antonino Giamo;
- D.S. n. 2818 del 16.10.2014 di impegno di € 2.473.700,00 e D.S. n. 3488 del 25.11.2014 di liquidazione e pedissequo mandato n. 35/14 di (€ 498.982,94 + € 1.017,06 + 500.000,00 + € 1.973.700,00), diretto a EAS (sottoconto n. 1577/14).

Esercizio finanziario 2015

- A valere del D.S. n. 403 del 27.02.2015:
 1. mandato n. 8/15 di € 500.000,00 diretto a EAS (sottoconto n. 646/15);
 2. mandato n. 9/15 di € 160.605,44 in favore del Comune di Ribera;
 3. mandato n. 10/15 di € 50.000,00 diretto a EAS (sottoconto n. 1272/15);
 4. mandato n. 11/15 di complessivi € 141.553,00 diretto a EAS (sottoconto n. 1380/15);
 5. mandato n. 12/15 di € 50.000,00 diretto a EAS (sottoconto n. 1495/15);
 6. mandato n. 13/15 di € 29.349,07 in favore del sig. Conoscenti;
 7. mandato n. 15/15 di € 150.000,00 diretto a EAS (sottoconto n. 1503/15);
 8. mandato n. 16/15 di € 82.031,32 diretto a EAS (sottoconto n. 1606/15);
 9. € 156.461,17, quale importo accantonato per EAS che ha pagato la quota parte per straordinario anno 2015 e il residuo utilizzato per ANAS.

- A valere del D.S. n. 40/2016 e del D.S. n. 58/2016:

1. € 2.205.000,00, quale accantonamento per Imprepar Impregilo Partecipazioni SpA (unico acconto 2015);
2. € 2.440.154,89, quale accantonamento per IDEA FIMIT SGR SpA e avv. Vito Massimiliano.
- A valere del D.S. n. 9 del 25.07.2016 e del D.S. n. 490/2016 di € 1.967.501,81:

 1. utilizzo di accantonamento FIMIT IDEA SGR SpA e per pagare quota parte ing. Pezzini;
 2. utilizzo di accantonamento FIMIT IDEA SGR SpA e per pagare quota parte ANAS;
 - A valere del D.S. n. 240/2016 a favore dell'ing. Rosa Vitale di € 40.326,17;
 - A valere del D.S. n. 710/2016 a favore di Tagliareni Silvia di € 18.386,84;
 - A valere del D.S. n. 44/2016 a favore di ANAS di € 8.630,29 (quota parte).

Esercizio finanziario 2016

- A valere del D.S. n. 64 del 05.02.2016 di € 632.922,00:
 1. mandato n. 33/16 di complessivi € 300.000,00 a favore di EAS;
 2. mandato n. 88/16 di complessivi € 322.922,00 a favore di EAS.
- A valere del D.S. n. 40 del 08.11.2016 di € 3.700.000,00:
 1. mandato n. 1/16 (1° acconto) e mandato n. 100/16 (a saldo) a favore di Imprepar Impregilo Partecipazioni SpA.
- A valere del D.S. n. 216 del 24.03.2016: di € 32.949,76
 1. mandato n. 9/16 a favore della Bucaro Giuseppe & C. SrL.
- A valere del D.S. n. 231 del 31.03.2016 di € 23.039,57:
 1. mandato n. 10/16 a favore della Chimica Noto SrL.
- A valere del D.S. n. 240/2016 di € 40.326,17:
 1. mandato a favore dell'ing. Rosa Vitale.
- A valere del D.S. n. 710/2016 di € 18.386,84:
 1. mandato a favore di Tagliareni Silvia.
- A valere del D.S. n. 395 del 26.04.2016 di € 476.203,23:
 1. mandato n. 20/16 a favore del Comune di Delia;
 2. mandato n. 21/16 a favore dell'avv. Onofrio Campione.
- A valere del D.S. n. 239/2016 di € 1.145,26:
 1. mandato n. 1/16 in favore di eredi Bono Giuseppe con l'avv. Michele Russo.
- A valere del D.S. n. 213 del 24.03.2016 di € 345.132,95:
 1. mandati nn. 6/16, 7/16 e 25/16 a favore di Tributi Italia SpA in a.s. con gli avv. ti Renato Vecchioni e Paolo Puccioni.
- A valere del D.S. n. 451 del 29.04.2016 di € 37.549,92:
 1. mandato n. 24/16 a favore dell'ing. Furioso Achille.
- A valere del D.S. n. 510 del 10.05.2016 di € 25.424,09:
 1. mandato n. 26/16 a favore di eredi Cipolla.
- A valere del D.S. n. 646 del 24.05.2016 di € 33.030,93:
 1. mandati nn. 29/16, 31/16 e 32/16 a favore della Palazzolo Serafino SrL.
- A valere del D.S. n. 362 del 18.04.2016 di € 695.014,69:
 1. mandati nn. 35/16, 36/16 e 37/16 in favore di avv. Andrea Lo Castro e in favore dell'avv. Adalgisa Bartolo.
- A valere del D.S. n. 771 del 09.06.2016 di € 27.495,36:
 1. mandato n. 38/16 in favore dell'avv. Nicola Piazza.
- A valere del D.S. n. 765 del 08.06.2016 di € 3.160,69:
 1. mandato n. 39/16 in favore dell'avv. Attilio Torre.
- A valere del D.S. n. 888 del 29.06.2016 di € 190.132,29:
 1. mandato n. 41/16 in favore di ing. F. sco Paolo Pitisci.
- A valere del D.S. n. 839 del 23.06.2016 di € 948,43;
 1. mandato n. 42/16 in favore dell'avv. F. sco Paolo Guagliardo.
- A valere del D.S. n. 215 del 24.03.2016 di € 1.094,34;
 1. mandato n. 8/16 in favore dell'avv. Giovanni Trigona.
- A valere del D.S. n. 10 del 28.07.2016 di € 10.029,00:
 1. mandato n. 60/16 in favore di Paolo Vasta.
- A valere del D.S. n. 11 e del D.S. n. 19 del 2016 di complessivi € 14.810,41:
 1. mandati n. 61/16 e n. 67/16 a favore della società Ciavirella Paolo.
- A valere del D.S. n. 12 del 25.07.2016 di € 28.866,35:
 1. mandati nn. 62/16 e 64/16 a favore del dott. Enzo Penna.

- A valere del D.S. n. 18 del 14.09.2016 di € 7.443,46;
1. mandato n. 68/16 a favore della sig. ra Seminara Sarina Amelia.
- A valere del D.S. n. 21 del 05.10.2016 di € 29.882,04;
1. mandati nn. 69/16, 70/16 e 71/16 a favore di Tosini Elsa, Giambalvo Vita e avv. Angela Lombardo.
- A valere del D.S. n. 23 del 10.10.2016 di € 2.063,22;
1. mandato n. 72/16 a favore dell'avv. Alessandro Duca.
- A valere del D.S. n. 22 del 05.10.2016 di € 83.695,01;
1. mandati da 73/16 a 87/16 in favore di Randazzo Agostino + 14.
- A valere del D.S. n. 8 del 19.07.2016 di € 33.710,85;
1. mandati nn. 50/16 e 51/16 i favore dell'avv. Giovanni Trigona.
- A valere del D.S. n. 7 del 19.07.2016 di € 72.698,61;
1. mandato n. 53/16 in favore di Orlando Vincenzo.
- A valere del D.S. n. 32 del 27.10.2016 di € 7.351,76;
1. mandato n. 96 in favore dell'avv. Filippo Bonomonte.
- A valere del D.S. n. 37 del 31.10.2016 di € 8.246,53;
1. mandati da n. 91/16 a n. 94/16 in favore di Gambino Francesco, Lo Piccolo Gaetano, Armango Salvatore, Giordano Giovanni e avv. Angelo Rossi.
- A valere del D.S. n. 38 del 02.11.2016 di € 4.074,94;
1. mandati nn. 89/16 e 90/16 in favore di Ditta Gandolfo Francesco e avv. Ignazio Fiore.
- A valere del D.S. n. 39 del 03.11.2016 di € 19.275,59;
1. mandati nn. 97/16 e 98/16 in favore di Pagano e legale.
- A valere del D.S. n. 45 del 22.11.2016 di € 11.298,76;
1. mandati nn. 102/16 e 103/16 in favore di ANAS e avv. Mancuso.
- A valere del D.S. n. 46 del 22.11.2016 di € 1.952,64;
1. mandati da n. 106/16 a n. 109/16 in favore di Sileci Salvatore, Lobue Francesco, Di Peri Antonino, Argento Fabrizio e avv. Annalisa Abruzzo ed altri.
- A valere del D.S. n. 48 del 28.11.2016 di € 1.118,04;
1. mandato n. 110/16 in favore dell'avv. Angela Lombardo (rimborso spese legali causa Tosini e Giambalvo).
- A valere del D.S. n. 49 del 28.11.2016 di € 25.040,19;
1. mandati nn. 112/16 e 113/16 a favore dell'ing. Marco Bonvissuto e avv. F. sco Paolo Guagliardo.
- A valere del D.S. n. 55 del 02.12.2016 di € 1.054,60;
1. mandato n. 114/16 in favore di pagano (rimborso spese legali).
- A valere del D.S. n. 58 del 07.12.2016 di € 1.248.371,39;
1. mandati n. 116/16 e n. 117/16 a favore di AMAP SpA e avv. Andrea Benigno.
- A valere del D.S. n. 59 del 07.12.2016 di € 1.852,94;
1. mandato n. 120/16 a favore del Comune di Roccamena.
- A valere del D.S. n. 53 del 01.12.2016 di € 58.787,18;
1. mandato n. 119/16 a favore dell'ing. Pezzini.
- A valere del D.S. n. 51 del 29.11.2016 di € 1.662,24;
1. mandato n. 115/16 in favore di Randazzo Agostino + 14 (rimborso spese legali).
- A valere del D.S. n. 6 del 19.07.2016 di € 57.609,63;
1. mandato n. 52 a favore di Orlando Isidoro.
- A valere del D.S. n. 44 del 22.11.2016 di € 40.326,17;
1. mandati nn. 104/16 e 105/16 in favore di ANAS e avv. Mancuso.

Esercizio finanziario 2017

- A valere del D.S. n. 5 del 28.02.2017 di € 1.007.929,57;
1. mandati nn. 1/17, 2/17 e 3/17 in favore del Comune di Sciacca;
- A valere del D.S. n. 13 del 29.03.2017 di € 2.290.000,00;
1. mandato n. 4/17 a favore di AMAP SpA.
- A valere del D.S. n. 27 del 25.07.2017 di € 974.070,44;
1. mandato n. 7/17 a favore di AMAP SpA.
- A valere del D.S. n. 27 del 25.07.2017 di € 31.353,97;
1. mandato n. 8/17 a favore dell'avv. Andrea Benigno (AMAP SpA);
2. mandato n. 9/17 a favore dell'avv. Andrea Benigno (AMAP).

Esercizio finanziario 2018

- A valere del D.S. n. 46 del 10.10.2017 di € 3.699.999,96;

1. mandato n. 3/18 del 19.11.2018 a favore di Imprepar Impregilo Partecipazioni SpA.
- A valere del D.S. n. 2 del 08.01.2018 di € 3.300.000,00:
- mandato n. 1/18 e n. 2/18 a favore di AMAP SpA.
1. A valere del D.S. n. 49 del 04.10.2018 di € 3.700.000,00:
- mandato n. 4/18 a favore di Imprepar Impregilo Partecipazioni SpA.

Esercizio finanziario 2019

1. A valere del D.S. n. 4 del 17.01.2019 di € 4.149.141,76:
- mandato n. 1/19 in favore di AMAP SpA.
1. A valere del D.S. n. 15 del 04.04.2019 di € 9.333,03:
- mandato n. 2/19 a favore di Scovazzo Vito.
1. A valere del D.S. n. 20 del 03.05.2019, di € 200,00:
- mandato n. 3/19 in favore dell'avv. Giovanni Trigona.
1. A valere del D.S. n. 25 del 28.05.2019 di € 92.040,27:
- mandato n. 4/19 a favore di EAS in liquidazione.
1. A valere del D.S. n. 35 del 02.07.2019 di € 33.206,18:
- mandato n. 5/19 a favore di Damante Emanuele.
1. A valere del D.S. n. 43 del 27.08.2019 di € 2.354,57:
- mandato n. 6/19 a favore dell'avv. Vincenzo Maltese.
1. A valere del D.S. n. 49 del 24.09.2019 di € 3.700.000,00:
- mandato n. 9/19 a favore di Imprepar Impregilo Partecipazioni SpA.
1. A valere del D.S. n. 50 del 24.09.2019 di € 1.982,92:
- mandato n. 7/19 a favore di EMMEBI SrL.
1. A valere del D.S. n. 51 del 24.09.2019 di € 1.887,59:
- mandato n. 8/19 a favore di EMMEBI SrL.
1. A valere del D.S. n. 56 del 09.10.2019 di € 1.063,84:
- mandato n. 10/19 in favore di EMMEBI SrL.
1. A valere del D.S. n. 58 del 11.10.2019 di € 2.381,24:
- mandato n. 11/19 in favore di Nastasi Dorotea;
1. A valere del D.S. n. 59 del 11.10.2019 di € 1.937,14:
- mandato n. 12/19 a favore di Nastasi Dorotea.
1. A valere del D.S. n. 60 del 11.10.2019 di € 2.012,94:
- mandato n. 13/19 a favore di Nastasi Dorotea.

Esercizi finanziari 2020/2021

1. A valere del D.D.S n. 98 del 20.12.2021 di complessivi € 5.700.000,00 (pagamento annualità 2020 e 2021):
1. mandato n. 1/21 di € 3.200.000,00 a favore di H.C.E. Costruzioni SpA (già Imprepar Impregilo Partecipazioni SpA);
2. mandato n. 2/21 di € 2.500.000,00 a favore di H.C.E. Costruzioni SpA (già Imprepar Impregilo Partecipazioni SpA).

Esercizio finanziario 2022

- **A valere del D.D.S n. 160 del 10.11.2022 (pagamento annualità 2022):**
- mandato n. 1/22 di € 2.295.000,00 a favore di H.C.E. Costruzioni SpA (già Imprepar Impregilo Partecipazioni SpA).

Esercizio finanziario 2023

Ordinanza di assegnazione somme resa dal Tribunale di Palermo il 22.04.2018 (RGE n. 6618/2017) nel procedimento esecutivo promosso da AMAP SpA contro l'EAS in liquidazione (debitore esecutato) e nei confronti dell'Assessorato regionale dell'economia (terzo pignorato) che ha avviato il procedimento di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, di euro 455.485,39.

Esercizio finanziario 2024

- Ordinanza di assegnazione somme resa dal Tribunale di Palermo il 29.01.2024 (RGE n. 4012/2023) nel procedimento esecutivo promosso da AMAP SpA contro l'Assessorato regionale dell'economia (debitore esecutato) e nei confronti di Unicredit SpA (terzo pignorato) che ha pagato l'importo netto di euro 7.048.272,20 in favore di AMAP SpA e l'importo netto di euro 8.377,00 in favore dell'avv. Andrea Benigno.

B. CREDITI SCATURENTI DA ART. 23 , c.2, L.r. 15/2004 per il pagamento della fornitura idrica all'ingrosso a Siciliacque SpA (da parte di Assessorato regionale ai lavori pubblici, sostitutosi, ex art. 23, comma 2, L.R. n. 15/2004, all'EAS, p)

esercizio finanziario 2007

- D.D.G. n. 325/XXIII del 07.03.2007 di € 44.543.673,07 (IVA inclusa), cap. 274103, pagato con mandato n° 1, Delibera del Commissario liquidatore n. 248 del 29.06.2007 di riconoscimento del debito.
- Nota prot. n. 58410 dell'11.09.2007 di € 14.336.003,57 (IVA inclusa), cap. 274103, Delibera del Commissario liquidatore n. 385 del 30.11.2007.

esercizio finanziario 2008

- Nota prot. n. 73763 del 13.11.2008 di € 10.626.468,14 (IVA inclusa), cap. 274103, Delibera del Commissario liquidatore n. 407 del 04.12.2008;
- D.C.D. n. 2715/S8 del 04.12.2008 di € 8.209.232,12 (IVA inclusa), cap. 274103, Delibera del Commissario liquidatore n. 38 del 23.03.2009.

esercizio finanziario 2009

- D.D.S. n. 512 del 09.04.2009 di € 2.903.197,59 (IVA inclusa), Delibera del Commissario liquidatore n. 163 del 05.06.2009.
- Delibera Commissario liquidatore n. 495 del 23.10.2009 di € 5.783.884,24 (IVA inclusa), cap. 215105, pagato il 18.09.2009.

esercizio finanziario 2017

(Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni, ex L.R. n. 16/17, art. 4, comma 8))

- D.D.S. n. 63 del 13.12.2017 di € 796.463,00 (IVA inclusa).

esercizio finanziario 2018

- D.D.S. n. 43 del 24.08.2018 di € 10.869.558,59 (IVA inclusa), delibera del Commissario liquidatore n. 116 del 05.12.2018.

esercizio finanziario 2019

- D.D.S. n. 22 del 17.05.2019 di € 9.444.269,45 (IVA inclusa), delibera EAS n. 75 del 25.09.2019.

esercizio finanziario 2020

- accordo transattivo del 29.12.2020 tra Siciliacque SpA, l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità e l'Assessorato regionale dell'economia di euro 15.996.601,74.

Dalla recente relazione prodotta dal liquidatore in data 25 giugno corrente è dato evincere i seguenti elementi di rilievo:

1. FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO

L'attività liquidatoria è stata fortemente impegnata in tale ambito e, ad oggi, oltre l'80% delle istanze presentate è stato oggetto d'istruttoria, con enucleazione dei motivi della decisione di ammissione al passivo; di ammissione parziale e di non ammissione.

Peraltro, la riapertura dei termini, per l'insinuazione tardiva nei confronti di nuovi creditori, ha fatto registrare l'ingresso di nuove istanze.

2. PATRIMONIO IMMOBILIARE E ALIENAZIONI

La liquidazione ha proceduto nel periodo di interesse alla vendita di un immobile sito a Palagonia, in seguito alla definizione di un procedimento giudiziario, in precedenza autorizzata dall'ex Presidente della Regione Siciliana, con D.P. n.6 e n.10 del 18.02.2021.

L'alienazione dei restanti beni del patrimonio disponibile di E.A.S., è condizionata alla nomina del Comitato di Sorveglianza, previsto dall' art.198 della legge fallimentare, di cui l'Ente, ad oggi, è sprovvisto, atteso che detto Comitato esprime anche un parere obbligatorio sulle alienazioni degli immobili.

La nomina del Comitato di Sorveglianza è in corso di formalizzazione.

3. RICOGNIZIONE SITUAZIONE DEBITORIA IVA

Il Liquidatore ha anche provveduto ad effettuare una ricognizione della situazione IVA dell'Ente, qui di seguito rappresentata:

- **Anno 2018** : Cartella pagamento n. 296 2023 001124277700 q.p. di € 6.931.408,21 _ prot. Eas n. 1284 del 21/04/2023
Controllo MODELLO I.V.A. _ Anno 2018 _ € 982.145,73:
1. Omesso versamento I.V.A. Febbraio 2018 (sorte) € 11.173,00;
2. Omesso versamento Dicembre 2018 (sorte) 658.553,04.
- **Anno 2019** : Cartella pagamento n. 296 2023 0033318755000 _ prot. E.A.S. n. 1506 del 15/05/2023
Controllo MODELLO I.V.A. _ Anno 2019 _ € 2.367.718,67:
1. Omesso versamento I.V.A. Ottobre (sorte) € 838.679,00;
2. Omesso versamento I.V.A. Novembre (sorte) 351.354,00;
3. Omesso versamento Acconto I.V.A. (sorte) 579.537,00;
4. Omesso versamento I.V.A. Dicembre (sorte) 196.796,00.

Le somme summenzionate sono dovute e si riferiscono alla gestione in liquidazione e non sono state versate dal rappresentante *pro tempore*, per mancanza di liquidità di cassa.

- **Anno 2020**: q.p. Cartella pagamento n.296 2023 0066225185000 _ prot. E.A.S. n. 3845 del 18/12/2023
Controllo MODELLO I.V.A. _ Anno 2020 _ art. 74 bis D.P.R. 633/72 - € 2.980.486,96:
1. Omesso versamento I.V.A ex art. 74 bis € 2.117.056,00;
2. Interessi 27.144,72;
3. Sanzione 635.116,80;
4. Interessi 201.169,44 .

4. RECUPERO CREDITI

Il Liquidatore riferisce di aver recuperato, dal suo insediamento, crediti per oltre 5 milioni di Euro, consentendo liquidità di cassa all'Ente .

Segnala anche l'accordo, in fase di sottoscrizione, raggiunto con AMAM S.p.A., in seguito ad atto di pregetto, con il quale la Società s'impegna a pagare ad Eas, a partire dal prossimo mese, in 24 rate, l'importo complessivo di € 6.950.319,76 (sorte capitale, interessi e spese legali).

Inoltre rappresenta di aver conferito incarichi legali volti:

- ad ottenere lo svincolo di somme pignorate ed indebitamente trattenute dall'Istituto bancario Unicredit, per circa 1.300.000,00 euro, e Poste Italiane, per circa 7.500.000,00 euro;
- ad avviare un'azione di inefficacia, ex art. 44 L.F., dell'Ordinanza di assegnazione n.204/2021, emessa dal Tribunale di Palermo, di pignoramento presso terzi, al fine di ottenere dal comune di Sciacca la restituzione della somma di circa 1.700.000,00 euro, indebitamente trattenuta,
- al recupero del credito di € 6.117.028,10, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nei confronti di precedente amministratore dell'Ente, giusta sentenza di condanna n. 1822/2020 emessa in suo danno dal Tribunale di Palermo, attinente alla costruzione di un sistema di potenziamento dell'alimentazione idropotabile di 24 Comuni siciliani, denominato "Ancipa nuovo".

5. CONTENZIOSI DI PARTICOLARE RILIEVO VINTI DALL'ENTE

Il Liquidatore ha anche segnalato il positivo esito dei seguenti contenziosi:

- **Ricorso R.G. 681/2023 – T.A.R. Lombardia – E.A.S. in L.C.A. C/Autorità' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) avverso la comminatoria della sanzione dell' Autorità di Regolamentazione per l'Energia e Ambiente, con la Deliberazione del 14/02/2023 n.54/2023/S/IDR, per euro 690.000,00, per presunte violazioni di diverse disposizioni in materia di qualità del servizio idrico reso.**

In data 24 maggio 2024, la Seconda Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza N.04694/2024

R.P.L. -ha respinto il ricorso presentato da ARERA, compensando le spese legali.

In data 24 maggio 2024, la Seconda Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza N.04694/2024 R.P.L. -ha respinto il ricorso presentato da ARERA, compensando le spese legali, confermando i contenuti della sentenza emessa dal T.A.R. per la Lombardia - sezione prima N.02265/2023, pubblicata in data 10/10/2023.

- **Ricorso n. 3782/2023 proposto dinnanzi alla Commissione Tributaria di I grado di Palermo** avverso il pagamento dell'imposta di registro n. 2020/002/SC/000001822/0/001, per l'importo di € 180.000,00, relativa alla sentenza nr.1822/2020 resa dal Tribunale di Palermo, con la quale un ex amministratore dell'Eas è stato condannato a versare all'ente ricorrente € 6.117.028,10, oltre interassi legali e rivalutazione monetaria per la indebita costruzione di un sistema di potenziamento dell'alimentazione idropotabile di 24 Comuni siciliani, denominato "Ancipa nuovo".

Il ricorso, pertanto, è stato accolto dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO, Sezione 2, ottenendo così l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato.

- **Ordinanza della Suprema Corte NRG 19913/2023, pubblicata in data 29/05/2024,**

Trattasi di un pronunciamento molto importante per gli effetti che esso sortisce sulla possibilità dell'Ente di recuperare i canoni delle fatture idriche, dopo la introduzione del regime prescrizionale biennale delle fatture idriche, avvenuto con la legge n.205/2017, che aveva visto soccombente l'Ente in molti giudizi.

Con la predetta ordinanza la Corte di Cassazione N.R.G. 19913/2023 ha chiarito definitivamente la corretta interpretazione dei termini prescrizionali introdotti con la legge n. 205 del 2017, stabilendo che il termine biennale di prescrizione non può decorrere a partire dalla scadenza dei periodi di consumo, e quindi, nelle fattispecie, dagli anni 2016 e 2017, ma decorre dalla data di scadenza di pagamento delle fatture, che risultano essere state emesse successivamente al 1° gennaio 2020.

Pertanto, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso proposto da E.A.S., cassando la sentenza impugnata, ha fatto piena luce sulle problematiche interpretative legate alla prescrizione biennale, che hanno ostacolato fortemente le operazioni di recupero dei crediti vantati dall'Ente verso migliaia di contribuenti, attraverso numerosissimi giudizi che hanno comportato l'annullamento di centinaia di fatture.

Oggi, quindi, i crediti legati alle fatturazioni idriche, in particolare quelli relativi al periodo 2017-2019, e ai relativi solleciti, rivivono e ritornano ad essere certi ed esigibili e non più condizionati dalla scure della prescrizione.

VII. TERME DI ACIREALE spa (partecipazione 100%) e TERME DI SCIACCA spa (partecipazione 100%).

Le operazioni di liquidazione di entrambe le società sono pressochè in fase di completamento e presentano un sostanziale parallelismo di situazioni residue.

Decisivo, al riguardo, è stato il recente intervento legislativo, disposto per accelerare l'iter liquidatorio con L.r. 9/2023, con la quale è stato autorizzato un intervento straordinario finanziario a carico dell'Amministrazione regionale per far fronte alle esposizioni debitorie dovute da entrambe le gestioni liquidatorie per tasse e tributi erariali vari, costituenti la principale voce delle passività in bilancio.

L'art. 27 nella legge finanziaria n. 9/2023 "Disposizioni per il completamento delle liquidazioni delle società Terme di Sciacca SpA e Terme di Acireale SpA," ha infatti previsto a tal fine l'istituzione di un fondo di dotazione di € 4.300 migliaia, di gestito dal Dipartimento Finanze e Credito, la cui erogazione è stata effettuata nel primo trimestre di questo anno onde consentire ai Liquidatori la chiusura di dette pendenze.

Residuano ancora talune partite, di non elevato valore, connesse a contenziosi in corso e debiti, da parte di entrambe le società, ed anche nei confronti del Dipartimento regionale alla Funzione pubblica inerenti l'utilizzo del personale transitato nel ruolo regionale presso le società.

Altro elemento, in corso di valutazione, è costituito da alcuni immobili ancora di proprietà delle società in liquidazione, per i quali è in corso un confronto per verificare preliminarmente se essi siano o meno funzionali al rilancio dei poli termali acese e saccense di cui il Governo regionale si sta facendo promotore, o comunque di interesse per l'Amministrazione regionale.

E ciò al precipuo scopo di valutare la sussistenza del concreto interesse alla loro acquisizione al patrimonio della Regione anche in relazione alle condizioni di vetustà e prospettive concrete di gestione, nei termini da convenirsi di eventuale acquisto e/o compensazione anche parziale dei debiti maturati dalle Società nei confronti del Dipartimento regionale Funzione Pubblica, prima dell'alienazione a terzi.

Analoghe considerazioni in ordine all'eventuale interesse alla risoluzione anticipata del diritto di usufrutto attribuito alle società su alcuni immobili di proprietà regionale.

E ciò anche al fine di poter inserire detti immobili nella programmazione degli interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria previsti a valere sulle risorse del FSC per la rivalutazione dei poli termali.

VIII. INFORAC s.r.l. In Liquidazione (100%);

Come è noto, la società Inforac nel corso degli anni ha incorporato per fusione molteplici società a partecipazione pubblica regionale:

- Sicilia e Turismo e Cinema spa,
- Quarit spa,
- Sicilia e Innovazione spa
- Sicilia & ricerca s.p.a. con atto notarile dell'11/3/2016, registrato il 18/3/2016, n.59044 (che, a sua volta, aveva in precedenza incorporato il Centro per l'internalizzazione e la Promozione dell'Economia Euro-Mediterranea);
- SIACE s.p.a con atto notarile del 13/12/2016, registrato il 16/12/2016, n.54363,

Le suddette incorporazioni, che hanno consentito certamente di ridurre i costi amministrativi di gestione, hanno, di fatto, appesantito e rallentato il processo di liquidazione.

Il bilancio 2021 è stato approvato nell'assemblea del 28.4.2023, ed ha chiuso con una perdita di esercizio pari ad € 51.626 che viene riportata a nuovo.

Il bilancio 2022 è stato approvato nell'assemblea successiva del 24 novembre 2023, ed ha chiuso con una perdita d'esercizio pari a €101.780, che viene riportata a nuovo.

Le principali criticità legate alla difficile chiusura della liquidazione sono ravvisabili nella mancata possibilità di riscossione dei molteplici crediti vantati nei confronti di svariati Dipartimenti regionali a titolo di convenzioni e finanziamenti per progetti vari, in quanto oggetto di revoche e contestazioni da parte delle Amministrazioni regionali debitrici, in uno anche all' ingente debito di circa 1,2 mln di € (ereditato da CIEM) nei confronti di Riscossione Sicilia.

A fronte di dette posizioni debitorie la società vanta di taluni crediti tributari ed altri scaturenti dall'azione giudiziaria esperita per responsabilità nei confronti dei precedenti amministratori.

IX. CONSORZI A.S.I. in liquidazione

Le competenze di questo Ufficio sulle operazioni di liquidazione dei Consorzi ASI in liquidazione sono previste dall'art. 19 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, e si estrinsecano sugli atti deliberativi concernenti gli atti dispositivi del patrimonio immobiliare, le modalità di selezione del contraente e di bilanci, permanendo ancora in capo al Dipartimento Attività Produttive le attività di vigilanza residuali.

Le principali evenienze occorse nel periodo di interesse sono consistite, nel 2023, nella revoca dei precedenti liquidatori e nella nomina dei sostituti, con D. Assessore Attività Produttive n. 1 del 3.1.2023 per i Consorzi ASI della Sicilia Orientale e con Decreto Assessore Attività Produttive n. 15 del 21 aprile 2023 per i Consorzi ASI della Sicilia Occidentale.

Purtuttavia, il Commissario liquidatore nominato per i Consorzi ASI della Sicilia Orientale, magistrato in quiescenza, ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico a seguito dell'avvenuta notifica del parere n. 70489 dell'8.11.2023 del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, reso in ordine alla non remunerabilità degli incarichi conferiti ai dipendenti in quiescenza.

Inoltre, il predetto Liquidatore ha rappresentato la situazione di grave dissesto finanziario in cui versavano i Consorzi Asi di Catania, Messina e Siracusa ed ha proposto di avviare per essi il procedimento di liquidazione coatta amministrativa, ora consentito per effetto delle modifiche introdotte all'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,

Con successive delibere di Giunta n. 433 e 434 dell'8 novembre 2023, a seguito di proposta condivisa degli Assessori per l'Economia e le Attività Produttive, sono state state disposte le liquidazioni coatte rispettivamente dei Consorzi Asi di Catania e di Messina.

A detti deliberati di Giunta hanno fatto seguito i decreti di nomina dei Commissari delle liquidazioni coatte amministrative che qui di seguito si riepilogano:

- D.P. n. 507 del 1/02/2024 nomina Commissario della liquidazione coatta amministrativa del Consorzio ASI di Catania,
- D.P. n. 508 del 1/02/2024 nomina del Commissario della liquidazione coatta amministrativa del Consorzio ASI di Messina,
- D.P. n. 509 del 1/02/2024 nomina del Commissario della liquidazione coatta amministrativa del Consorzio ASI di Siracusa.

Inoltre, per effetto delle dimissioni del liquidatore unico dei Consorzi ASI della Sicilia Orientale e della disposizione delle sopra richiamate liquidazioni coatte, si è proceduto per i restanti Consorzi in liquidazione di Ragusa, Enna e del Calatino, alla nomina del Commissario Liquidatore, effettuata con Decreto dell'Assessore Economia n. 4 del 5 marzo 2024 .

Quest'ultimo, appena di recente, con Determinazione n. 3 del 26/04/2024, ha evidenziato il dissesto finanziario del consorzio ASI di Enna ed ha proposto di avviare il procedimento di liquidazione coatta amministrativa. In merito a detta proposta si attendono le determinazioni della Giunta regionale di Governo.

La Giunta regionale di governo ha anche proceduto, con delibera n. 354 del 7 settembre 2023, a rideterminare i compensi per i commissari liquidatori delle procedure di liquidazione coatta amministrativa

Il processo di liquidazione dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale, avviato nel lontano 2012, continua indubbiamente a registrare forti rallentamenti ed appare ancora di difficile definizione entro una breve tempistica anche a causa di difficoltà organizzative e normative appalesatesi in corso di gestione.

Le principali criticità ravvisate, come emerse in esito ai confronti intercorsi tra questo Ufficio con alcuni liquidatori, sono da ravvisarsi nelle seguenti circostanze.

In primo luogo i liquidatori hanno denunciato la estrema difficoltà di reperimento della integrale documentazione relativa ai vari sub procedimenti da attivarsi, aggravata anche dalla circostanza che la quasi totalità dei Consorzi non ha mai attivato procedure informatizzate di gestione, di protocollazione e fatturazione elettronica. Tale situazione determina forte incertezza operativa in ordine alle attività da praticarsi ed alla eventuale sussistenza e fondatezza delle pretese creditizie avanzate dai terzi, nonché – di contro – sugli atti presupposti relativi ai crediti vantati a vario titolo dai Consorzi.

Alla carenza documentale si aggiunge anche la frequente impossibilità dei liquidatori di avvalersi della collaborazione di personale che abbia memoria “storica” e che possa contribuire ad una agevole ricostruzione delle varie problematiche ed alla cognizione dei carteggi, in quanto l’IRSSAP – tenuto ai sensi della normativa recata all’art. 19 a fornire a titolo gratuito il supporto tecnico, amministrativo e logistico occorrente per le operazioni di liquidazione – lamenta esso stesso la carenza di organico presso le sedi periferiche e l’avvenuto pensionamento di molte unità di personale transitate dagli ASI per poter fornire adeguato supporto alle liquidazioni.

Nel suddetto contesto deve anche evidenziarsi la ulteriore difficoltà venutasi a manifestare in relazione alle liquidazioni coatte di recente disposte. L’IRSSAP ritiene, infatti, di non essere obbligata a termini di legge a supportare anche le gestioni liquidatorie coatte. Peraltra su detta problematica l’Ufficio legale e legislativo, appositamente interpellato in merito, ha suggerito di ovviare a detto impasse mediante espresso intervento legislativo.

Inoltre, è stata anche rassegnata la difficoltà ad avere piena conezza dello stato di consistenza del patrimonio dei vari ASI, circostanza che ha talvolta determinato la necessità del conferimento di incarichi professionali per acquisire il censimento patrimoniale e ricostruire anche eventuali situazioni giuridiche soggettive sui beni in capo a terzi.

Peraltra, anche le procedure di vendita dell’ingente patrimonio immobiliare posseduto dagli ASI non sono esenti da difficoltà. In primis, è stato evidenziato che il diritto di prelazione previsto dall’art. 19 della L.r. 8/2012 in capo a questa Amministrazione regionale, da esercitarsi, come previsto dalla norma, solo all’esito delle procedure di vendita ad evidenza pubblica, finisce di fatto con l’esporre gli enti in liquidazione ad inutili procedimenti amministrativi e correlate spese, nonché a scoraggiare la presentazione delle offerte da parte di eventuali soggetti interessati.

In tale contesto si colloca anche la ulteriore criticità connessa alle modalità delle vendite dei “rustici” per i quali la disciplina prevista al c. 9 ter del citato art. 9 può condurre anche al risultato aberrante di effettuare vendite a costo zero o addirittura con il rischio anche di dover corrispondere somme al locatario- acquirente.

Inoltre, le gestioni liquidatorie trovano ancora difficoltà ad operare il trasferimento degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione alle società di scopo e/o ai Comuni. Tale evenienza determina anche la esposizione a ulteriori oneri finanziari per gli occorrenti interventi di manutenzione, con aggravio della posizione debitoria delle liquidazioni.

In relazione alle suddette evenienze, questo Ufficio – con rapporto di servizio n. 2066 del 2.5.2024 – si è fatto promotore con la Presidenza, l’Assessore all’Economia e l’Assessore alle Attività Produttive della necessità di operare un apposito intervento legislativo correttivo dei vari punti della incerta disciplina prevista al richiamato art. 19 della L.r. 8/2012 che danno adito a dette difficoltà operative, volto a rimuovere le principali criticità sopra segnalate.

A tal fine, giusta condivisione della Presidenza, sarà a breve attivato un tavolo tecnico per la redazione di un testo normativo coordinato di modifica e chiarimento delle disposizioni contenute all’art. 19 della L.r. 8/2012 che possa accelerare la conclusione delle liquidazioni.

Nel periodo intercorso è stata anche ritualmente effettuata la vigilanza sulle determinate assunte dai liquidatori dei Consorzi Asi ai sensi del comma 8 dell’art. 19 della l.r. n. 8/2012 e s.m.i..

X. CONSORZI RIPOPOLAMENTO ITTICO in liquidazione

Come è noto, la competenza in materia è stata attribuita a questo Ufficio Speciale con l'art. 2, c.2, della l.r. n. 13 del 25 maggio 2022.

Occorre precisare e rammentare, per opportuna memoria, che il passaggio delle competenze dal Dipartimento regionale Pesca, è stato alquanto travagliato e non è stato corredata – come previsto dalla normativa richiamata – dal trasferimento presso questo Ufficio del personale dedicato a dette competenze, salvo una temporanea e brevissima assistenza prestata da un funzionario.

Anche in ragione della discontinuità della gestione sono emerse molteplici criticità, la prima delle quali è rappresentata dal mancato rinvenimento della documentazione contabile relativa ai vari Consorzi (ultimi bilanci ufficialmente approvati, corredati da delibere e pareri dell'organo di controllo interno) e di tutta la documentazione afferente agli inventari dei beni mobili ed immobili, ai crediti esposti negli ultimi bilanci rinvenuti, risalenti all'anno 2014.

La pur notevole documentazione acquisita consiste, secondo quanto rilevato dai Commissari, prevalentemente in atti amministrativi afferenti i rapporti tra i Consorzi ed il Dipartimento Pesca, tale da determinare grave incertezza operativa anche in ordine all'ammontare dei debiti e degli attivi, in particolar modo dei crediti, con riguardo ad eventuali atti interruttivi della prescrizione e/o azioni giudiziarie.

Pertanto, nel periodo sono state attivate molteplici sessioni di confronto con i Commissari nominati al fine di monitorare costantemente lo stato di evoluzione di ciascuna gestione liquidatoria e, per il corretto svolgimento dell'iter contabile-procedurale di approvazione dei bilanci finali di liquidazione, si è proceduto da parte di questo Assessorato all'Economia anche alla nomina di tutti i Collegi Straordinari dei revisori dei Conti presso ciascun Consorzio.

Analogo confronto operativo è stato anche intrapreso con i Collegi dei revisori nominati.

Inoltre, sempre nell'ottica del supporto alla definizione di detti procedimenti liquidatori ed anche al fine di armonizzarne lo svolgimento, questo Ufficio ha ritenuto di diramare con circolare n. 2319 del 16.5.2024, nell'ambito dei propri compiti istituzionali e nell'assoluto rispetto delle prerogative e competenze connesse alle funzioni liquidatorie attribuite, talune indicazioni operative al fine di addivenire, nel più breve tempo possibile, alla chiusura delle procedure di liquidazioni attualmente in corso.

Anche in ragione di dette difficoltà, gli incarichi commissariali conferiti nel 2022 sono stati riconfermati e verranno a scadere il prossimo 30 giugno.

XI. MEDITERRANEA HOLDING SRL (partecipazione al 30,33%)in liquidazione

Per detta società è stato esercitato il diritto di recesso nel corso della seduta assembleare del 22/12/2015, con conseguente richiesta alla società della liquidazione del valore delle azioni possedute per un valore di € 3.700.000,00, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 105 del 15.03.2013.

Per quanto di interesse, è opportuno fare presente che la società Mediterranea Holding di Navigazione SrL in liquidazione, con recente ricorso notificato il 28.03.2024 contro la Regione siciliana – Assessorato regionale dell'economia – Dipartimento bilancio e tesoro - Ragioneria Generale della Regione siciliana, ha adito la Corte di Cassazione per la riforma della sentenza n. 16666 del 28.09.2023 della Corte di Appello di Palermo, Sezione III Civile, resa favorevolmente nei confronti di questa Amministrazione regionale.

Per meglio inquadrare la genesi del contenzioso, occorre ripercorrere sinteticamente i fatti occorsi. La società fu costituita il 17 febbraio 2010, con capitale sociale iniziale pari a euro 120.000,00, diviso in 120 mila azioni dal valore nominale di un euro ciascuna e con la seguente compagine sociale:

- Regione siciliana n° 25.200 azioni di ctg. B e 19.200 azioni di ctg. A;
- Società Lauro SpA n° 33.600 azioni di ctg. A;
- Società Cape SpA n° 42.000 di ctg. A.

Lo scopo iniziale della società era l'acquisizione, da Fintecna SpA, dell'intero pacchetto azionario della società Tirrenia di Navigazione SpA e, conseguentemente, della sua partecipata Siremar SpA in amministrazione straordinaria.

A tale scopo, in data 22 febbraio 2011, la Mediterranea Holding costituiva la società (controllata) Compagnia delle Isole SpA, con capitale sociale di un milione di euro, suddiviso in un pari numero di azioni del valore nominale di un euro ciascuna, in seno alla quale Mediterranea Holding SpA sottoscriveva n. 600 mila azioni, divenendone azionista di maggioranza.

Medio tempore, per effetto del susseguirsi di ulteriori vicende societarie, la compagine della Mediterranea Holding risultava così composta:

- Regione siciliana, titolare del 43,023% del capitale sociale;
- Alilauro SpA, titolare del 34,259% del capitale sociale;
- Isolemar SrL, titolare del 14,60% del capitale sociale;
- Acies SrL, titolare del 8,11% del capitale sociale.

Con verbale di assemblea del 3 febbraio 2012 veniva deliberato un aumento di capitale sociale inscindibile da euro 8.600.000,00 a euro 14.000.000,00 e, contestualmente, il Presidente della società dichiarava che la Regione aveva già sottoscritto e versato l'importo di euro 2.300.000,00. Il restante aumento di capitale da parte dei soci privati avrebbe dovuto essere sottoscritto entro e non oltre la data del 30 giugno 2012, poi prorogato con ulteriori deliberati assembleari al 30 giugno 2013.

Nelle more, la società Compagnia delle Isole perdeva il giudizio pendente presso il Consiglio di Stato (sentenza n. 592 del 7 febbraio 2014) in ordine all'aggiudicazione del compendio navale Siremar e del connesso contratto di servizio per il trasporto marittimo da e per le isole minori della regione Sicilia, tale da vanificare lo scopo della partecipazione societaria da parte della Regione per il tramite della Mediterranea Holding.

Pertanto, trascorso infruttuosamente il superiore termine per la sottoscrizione dell'intero capitale sociale e trattandosi di aumento inscindibile, ed essendo sorto il diritto del socio Regione alla restituzione di quanto versato, venendo meno la causa giustificativa dell'attribuzione patrimoniale, questa Amministrazione regionale ha chiesto, con nota prot. n. 56188 del 17.10.2014 alla società la restituzione dell'importo versato pari a euro 2.300.000,00, senza tuttavia ottenere riscontro alcuno.

In seguito a successiva intimazione da parte di questa Amministrazione, formulata con nota prot.n. 1127 del 13.01.2016, anch'essa rivelatasi infruttuosa, veniva attivato il recupero coattivo in autotutela del suddetto importo attraverso il ricorso allo strumento dell'ordinanza ingiunzione, ai sensi dell'art. 2 del R.D. n. 639/1910, cui avrebbe fatto seguito, in caso di inottemperanza, l'iscrizione a ruolo affidata direttamente al concessionario senza più necessità della vidimazione dell'Autorità Giudiziaria (art. 229 del D. lgs. n.51/1998).

Pertanto, veniva notificata con nota prot. n. 15026 del 04.04.2016 alla società ingiunzione fiscale, ex art. 2 del R.D. n. 639/1910, con la quale veniva intimato di pagare la complessiva somma di euro 2.364.868,70 (di cui: euro 2.300.000,00, per sorte capitale; euro 64.853,70, per interessi calcolati dal 01.07.2013 al 30.04.2016; euro 15,00, per spese di notifica).

Avverso l'ordinanza ingiunzione la società proponeva opposizione, con atto di citazione ex art. 5 del D. lgs. n. 150/2011, al Tribunale Civile di Palermo che la rigettava con sentenza n. 2527/2019 del 22 maggio 2019.

Avverso la sentenza di primo grado la Mediterranea Holding proponeva appello, che veniva deciso con sentenza n. 16666/2023 dei gg. 07/28.09.2023 della Corte di Appello di Palermo, Sez III civile, con la quale - in parziale riforma della sentenza n. 2527/2019 del Tribunale di Palermo veniva revocata l'ingiunzione fiscale n. 1 del 04.04.2016 emessa da questo Assessorato, e veniva condannata la società appellante al pagamento di euro 2.317.423,29, oltre interessi moratori al saggio legale sulla sorte capitale di euro 2.300.000,00 con decorrenza dal 5 aprile 2016 sino al dì dell'effettiva corresponsione.

Pertanto, costituendo detta sentenza un titolo valido per procedere direttamente alla riscossione mediante ruolo, questa Amministrazione ha provveduto, attraverso l'Agenzia delle entrate – Riscossione della Provincia di Palermo, ad avviare l'iter per la riscossione coattiva di tali somme. E' in itinere la formazione del ruolo relativo alla partita da riscuotere in modo coattivo, che precede la notifica.

Si stima la definizione del ruolo, da parte della Agenzia delle Entrate, entro luglio prossimo venturo.

XII. AZIENDE AUTONOME DELLE TERME DI SCIACCA E ACIREALE in liquidazione

L'art. 1 della legge regionale 19 aprile 2007, n.11 ha posto in liquidazione le Aziende autonome delle Terme di Sciacca e di Acireale disponendo che le partecipazioni azionarie da esse detenute nelle società Terme di Sciacca S.p.A. e Terme di Acireale S.p.A. fossero cedute alla Regione Siciliana entro il 31/12/2009, nell'ambito dei diritti corporativi di cui all'art. 23, comma 1, della legge regionale 27 aprile 1999, n.10.

[Al riguardo si rammenta che la Giunta regionale con delibera n. 485/2005 aveva reso operativa la trasformazione in S.p.A., prevista dalla legge regionale 10/1999, autorizzando le Aziende a costituire due nuove società per azioni. Pertanto le Aziende Autonome conferirono alle società l'intero patrimonio aziendale e le autorizzazioni e concessioni operative connesse allo svolgimento delle attività termali ed alberghiere nonché i crediti ed i debiti, mentre la Regione conferiva alle società il diritto di usufrutto trentennale sui taluni beni demaniali già in uso alle stesse Aziende autonome].

In ordine al personale delle due Aziende autonome, l'art.119 della L.r. 28 dicembre 2004, n.17 ha stabilito che il personale di ruolo delle Aziende autonome confluisse in un ruolo speciale ad esaurimento della Regione.

L'art. 4 della L.R. 9 maggio 2017 n. 8 ha attribuito a questo Ufficio speciale la definizione delle operazioni di liquidazione già poste in essere, che è stata formalizzata con Decreti Assessoriali n. 24 del 18/4/2018 (pubblicato in GURS n.21 dell'11/05/2018) e n. 26 del 3/05/2018, pubblicato in GURS n. 23 del 23/05/2018.

La chiusura delle liquidazioni è connessa, da un canto, alla definizione di alcuni contenziosi afferenti al personale ex Aziende, in relazione ai quali questo Ufficio ha la rappresentanza legale, ed alla correlata liquidazione delle spese nei casi di soccombenza, dall'altro alla risoluzione ed incameramento di talune somme ancora da riscuotere dalle società per azioni Terme.

In relazione alle chiusure di detti contenziosi, l'ultimo dei quali è stato definito con sentenza n. 1383/2022 della Corte di Appello di Palermo, questo Ufficio ha adottato nel periodo intercorso molteplici provvedimenti di impegno e liquidazione delle somme occorrenti per le spese legali dei professionisti, delegati dall'Avvocatura, che hanno curato la difesa in giudizio.

Si fa riferimento ai Decreti 50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60 del 10 giugno 2024 e, da ultimo al Decreto n. 66 del 24 giugno scorso.

XIII. ARSEA -Agenzia Regionale per le erogazioni in Agricoltura in liquidazione

L'Agenzia della Regione Siciliana per le erogazioni in agricoltura -A.R.S.E.A- fu istituita con l'art. 60 della L.r. 14 aprile 2006 n. 14 per svolgere funzioni strumentali rispetto a competenze dell'Assessorato regionale per le risorse agricole ed alimentari, ed è stata poi posta in liquidazione ai sensi dell'art. 40 della L.r. 9/2015.

Con il successivo art 4 della L.r. 09.05.2017, n. 8, la definizione della procedura di liquidazione è stata attribuita alla competenza di questo Ufficio, cui è devoluta la rappresentanza legale dell'Ente.

Allo stato, si attende la definizione di un contenzioso, pendente in Cassazione, promosso da un ex dipendente (Maltese) dell'Ente per il riconoscimento di mansioni superiori e liquidazione delle differenze retributive.

* * * * *

Infine, devono essere richiamate le ulteriori attività espletate da questo Ufficio, connesse - sia pur indirettamente - ai processi di liquidazione degli Enti e società a partecipazione pubblica:

XIV. PAGAMENTI IN CONTO MULTISERVIZI SPA (dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Palermo n. 93/17 dei gg. 14-17.07.2017, curatore avv. Maria Roccheri)

In esito alla determinazione adottata nel corso dell'assemblea dei Soci del 6.9.2011 di porre in liquidazione la Società, il rapporto di lavoro dei dipendenti veniva interrotto con invio di lettere raccomandate a/r del 31.08.2012, a far data dal 15 settembre 2012 o 30 ottobre 2012.

In relazione all'esito infausto di alcuni contenziosi esperiti da taluni ex dipendenti della Società per il riconoscimento dell'indennizzo dovuto per permessi, ferie e festività non godute e mancato preavviso nei tempi conformi alle statuzioni del CCNL, è stata riconosciuta la responsabilità di

questa Amministrazione regionale ex art. 2325 c.c. (vedasi sentenze 3652/2020 e 1790/2022 del Tribunale di Palermo)

Nel solco tracciato dalle citate sentenze, molteplici altri ex dipendenti della Multiservizi SpA in liquidazione, hanno formalizzato a questa Amministrazione, in via stragiudiziale, richieste per la stessa *causa petendi*, segnatamente l'indennità sostitutiva per mancato preavviso di licenziamento, l'indennità per ferie, permessi ed ex festività maturati e non goduti, il trattamento di fine rapporto, chiedendo altresì il pagamento degli interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dal 31 ottobre 2012.

Al riguardo, è stata interpellata da questo Ufficio la Avvocatura dello Stato di Palermo per verificare la opportunità di adempiere a siffatti atti stragiudiziali, prevenendo la proposizione di contenziosi potenzialmente in grado di generare un ulteriore e non indifferente aggravio finanziario a carico del bilancio regionale.

Acquisito il favorevole avviso dell' Avvocatura all'adempimento alle richieste di pagamento formulate in via stragiudiziale, previa verifica dell'esistenza di atti interruttivi della prescrizione precedenti alla notifica degli atti stragiudiziali, questo Ufficio si è adoperato per mettere in esecuzione i molteplici atti stragiudiziali attraverso una preliminare fase istruttoria, estesa anche alla verifica della validità e della efficacia degli atti interruttivi dei termini prescrizionali, così come suggerito dall'Avvocatura, cui è seguita la fase dell'impegno e la contestuale liquidazione delle somme in favore degli aventi diritto sui pertinenti capitoli di spesa 215724 e 220022 del bilancio.

Sono stati emessi a tale titolo, in favore di altrettanti beneficiari, oltre 50 mandati di pagamento nel secondo semestre 2023 e circa 15 nel primo semestre 2024.

Si ritiene, che stante la ingente mole di pratiche già esitate, le eventuali ulteriori richieste che potranno essere avanzate per tale causa petendi saranno ormai di numero assolutamente esiguo, e potrebbero verosimilmente esaurirsi entro il corrente esercizio finanziario.

XV. GESTIONE PAGAMENTI PERSONALE EAS

Tra le ulteriori incombenze a carico di questo Ufficio, connesse alla liquidazione dell'Ente Acquedotti Siciliano, è da annoverare la gestione delle risorse finanziarie destinate al personale ex EAS e transitato in capo all'Ente di Sviluppo Agricolo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 11 agosto 2017, n. 16.

Infatti, in attuazione alle disposizioni di cui all'art. 4, comma 4, della l.r. 16/2017, è stato effettuato il trasferimento del personale EAS nell'area speciale transitoria ad esaurimento istituita presso ESA con decorrenza dal 1° Gennaio 2019, ed in data 17 gennaio 2019 è stata approvata la convenzione stipulata il 16 gennaio 2019 tra questo Ufficio Speciale e l'Ente di Sviluppo Agricolo per la erogazione delle risorse finanziarie occorrenti.

Pertanto questo Ufficio, con cadenza periodica, provvede all'assunzione degli occorrenti provvedimenti di impegno e liquidazione occorrenti per il trasferimento all'ESA, con vincolo di

destinazione, delle somme destinate al pagamento degli oneri connessi al personale dell'Ente Acquedotti siciliani trasferito nell'apposita area transitoria ad esaurimento istituita presso l'E.S.A.. Detti trasferimenti sono avvenuti con regolarità nel periodo di che trattasi.

XVI. GESTIONE ALBO DI CUI ALL'ART. 64 DELLA L.R. 21/2014

Ai sensi dell'art. 64 della L.r. 12.8.2014 n. 21, è stato istituito presso questo Ufficio l'Albo dei dipendenti delle società a totale o maggioritaria partecipazione regionale poste in liquidazione, cui devono attingere le altre società a partecipazione pubblica, gli Enti regionali e le Aziende Ospedaliere per il reclutamento del personale.

Nel periodo di interesse, l'Albo è stato oggetto di molteplici aggiornamenti, operati con D.R.. n. 22 del 30/5/2023, n. 60 del 31/08/2023, n. 1 dell'11/01/2024, n. 23 del 26/03/2024 e, da ultimo con DR n. 61 dell'11/06/2024, a seguito dell'immissione del personale appartenente agli ex bacini Keller e PIP .

Si resta a disposizione per eventuali informazioni e chiarimenti.

Il dirigente responsabile dell'Ufficio Speciale
Dora Piazza